



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO di VENEZIA**  
**SEZIONE TERZA CIVILE** Composta dai Signori

Magistrati

dott. Maurizio Gionfrida

Presidente

dott. Patrizia

Puccini

Consigliere rel

dott. Maura Caprioli

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1576 del Ruolo Generale dell'anno 2009

**TRA**

MONTE PASCHI FIDUCIARIA S.P.A., (C.F. 00821340528), rappresentato e difeso dall'Avv.to PASQUALIN ANDREA e dall'Avv.to SCANFERLATO

FEDERICO (SCNFRC62A08L407T) VIA MANIN 54 TREVISO; SCOGNAMIGLIO RENATO (SCGRNT22H07H501Q) CORSO VITTORIO EMANUELE II, 326 00186

ROMA; SCOGNAMIGLIO CLAUDIO (SCGCLD62B01F839Z) CORSO VITTORIO EMANUELE II, 326

00186 ROMA; e con domicilio eletto in VIALE ANCONA 17 30172 MESTRE

PARTE APPELLANTE

**CONTRO**

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv.to POLATO PAOLO e dall'Avv.to [REDACTED] e con domicilio eletto in VIA

C. BATTISTI, 7 MESTRE

PARTE APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1533/08 di data 11/7/08 del Tribunale di Venezia

**CONCLUSIONI**

**Per parte appellante:**

in via principale: rigettare integralmente le domande proposte dal signor [REDACTED], con atto di citazione del 27 luglio 2006 - con reiezione delle domande ed istanze formulate dall'appellato nella



propria comparsa di costituzione in sede di gravame - e conseguentemente condannare il [REDACTED] alla restituzione della somma di € 110.237,62, corrisposta dalla Monte Paschi Fiduciaria ora appellante in esecuzione della sentenza appellata, con gli interessi ed il maggior danno da rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al saldo; in via gradata: in caso di conferma della responsabilità della Monte Paschi Fiduciaria per quanto in sentenza, detrarre dalla somma a qualsiasi titolo eventualmente riconosciuta al signor [REDACTED], la somma dallo stesso percepita a titolo di cedola. Con ogni più ampia riserva di controdedurre in sede di replica.

Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Per parte appellata

## **NEL MERITO**

A. Rigettarsi integralmente l'appello avversario in quanto destituito di fondamento in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa; per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza n. 1533/08 rep. 2427 Cron. 5536 emessa dal Tribunale di Venezia in data 13/0311/07/2008, nella parte in cui *“condanna Monte Paschi Fiduciaria S.p.A. a risarcire il danno cagionato [REDACTED], liquidato nella somma di € 99.896,11, oltre interessi nella misura legale dal 13.03.2008 al saldo”*, *“rigetta la domanda restitutoria formulata dalla convenuta”* e *“condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali sostenute in giudizio, liquidate d'ufficio in € 6.348,00, di cui € 348,00 per anticipazioni non imponibili, € 1.500,00 per diritti ed € 4.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella percentuale del 12,5% su diritti, onorari, IVA e CPA come per legge”*; per l'effetto accogliersi le seguenti conclusioni:

### **1) NEL MERITO A) IN PRINCIPALITA'**

A. Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o l'inesistenza dell'ordine d'acquisto delle obbligazioni

Argentina 00/03 valore nominale euro 127.000,00 codice DDE0002466208

(meglio descritte in atti), attesa la grave violazione dell'art. 21 e ss del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), e degli artt. 26 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998, per la violazione delle norme sulla diligenza del mandato ex art. 1703 c.c. e ss e per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;

B. Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte convenuta, alla restituzione della somma impiegata per il predetto ordine di acquisto assommante complessivamente ad € 127.000,00 ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria dal



dovuto al saldo, a favore dell'attrice per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

### **B) IN SUBORDINE**

**A.** Accertato che l'acquisto delle obbligazioni di cui in narrativa è avvenuto in violazione della normativa di cui al T.U. dei Mercati Finanziari d.lgs 58/1998 e regolamenti attuativi, che parte convenuta è venuta meno agli obblighi di diligenza nell'esecuzione del Mandato ex art. 1710 c.c. e ss, condannarsi parte convenuta, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, alla rifusione del danno subito da parte attrice, che si determina in € 127.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che si riterrà di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo.

### **B. IN OGNI CASO**

Spese ed onorari di lite di ambo i procedimenti integralmente rifuse.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si insiste per l'accoglimento delle già dimesse istanze istruttorie di primo grado, ed in particolare:

**A.** Si insiste per la CTU richiesta in atto di citazione di prime cure, volta ad accertare, determinare e quantificare i danni patiti e patienti dall'odierno appellato a seguito delle gravissime irregolarità gestorie poste in essere dalla banca odierna attrice appellante sul deposito titoli allo stesso intestato, con formulazione del seguente quesito: *“Esaminata la documentazione prodotta in causa dalle parti nonché quella ulteriore o diversa che si renda necessaria per l'espletamento dell'incarico ricevuto, effettuati tutti gli accertamenti, le verifiche, gli accessi e quant'altro si renda necessario, voglia il Consulente Tecnico, previa analisi ed esame dei titoli oggetto di causa alla luce anche delle valutazioni date agli stessi dagli analisti primari di settore nei periodi di cui è causa, accertare e quantificare il valore corrente dei titoli di cui è causa, al fine di quantificare il danno subito dall'odierno attore sul suo portafoglio a seguito dell'operazione di compravendita delle obbligazioni di cui è causa posta in essere dalla banca convenuta, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; determini inoltre il grado di rischiosità dell'investimento all'atto della sottoscrizione degli acquisti e la prevedibilità del default alla medesima epoca”*

### **FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione regolarmente notificato Fabio █████ conveniva in giudizio Monte Paschi fiduciaria esponendo di aver accettato la proposta di alcuni addetti del Monte dei Paschi di Siena di effettuare alcuni investimenti in titoli tra cui obbligazioni argentina ed altri con garanzia di conservazione del capitale; di non aver ricevuto alcuna informazione riguardo gli investimenti in questione e di voler ottenere la nullità del contratto ovvero il risarcimento dei danni subiti.



La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto delle domande proposte.

La causa è stata decisa dalla sentenza impugnata che ha condannato Montepaschi Fiduciaria spa a risarcire il danno allo ██████ nella misura di € 99.896,11.

Avverso la sentenza ha proposto appello MONTEPASCHI FIDUCIARIA SPA chiedendone la riforma.

Si è costituita la controparte resistendo al gravame.

La causa sulle conclusioni in epigrafe trascritte, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19/10/2015, con assegnazione alle parti dei termini per le conclusionali e le repliche.

Con il primo motivo, l'appellante si duole che il tribunale non abbia considerato che le informazioni relative alla presunta inadeguatezza dell'operazione oggetto di causa non dovevano essere fornite dalla Montepaschi Fiduciaria (società statica) ma dalla società intermediaria TRAMITE la fiduciaria come, a suo avviso, sempre ritenuto da CONSOB sia in considerazione della natura della società sia in considerazione del fatto che dette informazioni non erano, evidentemente, in possesso di detta fiduciaria ma solo della società intermediaria.

Con il secondo motivo lamenta l'errata decisione, da parte del giudice, in punto di inadeguatezza dell'operazione sul rilievo che il default dello Stato argentino sarebbe stato, a suo avviso, largamente prevedibile, osservando che, viceversa, non vi era stata alcuna avvisaglia di ciò fino al momento in cui esso si era palesato e che il rating era ancora del tutto accettabile almeno fino al marzo 2001 e poi anche dopo, fino all'indiscusso default nel dicembre 2001.

Sottolinea che, alla stregua dei principi, il cliente avrebbe dovuto dimostrare che vi era una simile consapevolezza proprio al momento dell'acquisto e così, analogamente, per la conoscenza delle difficoltà economiche del cliente.

Osserva poi che, in ogni caso, non era stato investito un terzo del patrimonio, come ritenuto dal giudice in applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, ma molto meno, sulla base dell'entità complessiva del patrimonio disponibile.

Con altro motivo lamenta la mancata depurazione dall'importo di cui alla condanna delle cedole comunque percepite a seguito dell'acquisto delle obbligazioni Argentina, determinandosi, in caso contrario, un'ingiusta locupletazione.

Aggiunge che, per le considerazioni svolte più sopra sulla natura della società fiduciaria, non vi era neppure nesso di causalità con il danno posto che nessun obbligo di astensione gravava sulla stessa.

Quanto all'entità concreta del pregiudizio subito, critica la sentenza rilevando di non condividere il criterio adottato, e cioè il controvalore dei titoli, dovendo in realtà il danno essere specificamente provato con riferimento al caso concreto ed in particolare al criterio di cui all'art. 1223 cc.(conseguenze immediate e dirette).



La Corte ritiene necessario riassumere brevemente le chiare argomentazioni contenute nella pronuncia impugnata al fine di illuminare anche il contenuto dell'appello proposto. La sentenza si basa sulle seguenti tre affermazioni:

La somma affidata in data 10/7/2000 dallo ██████ alla società qui appellante era pari a lire 1.400.000.000 (circa 723.000.00 euro) ed era frutto di un risarcimento danni da lui ottenuto per il pregiudizio patito in occasione di un incidente stradale.

Egli, pochi giorni dopo detto affidamento, il 19/7/2000, conferisce alla società fiduciaria l'ordine di acquisto di € 127.000,00 in obbligazioni Argentina e di € 206.000,00 in obbligazioni Monte Paschi. Dette operazioni dovevano considerarsi del tutto inadeguate al profilo dell'investitore dato che, quanto alla seconda, la stessa manifestava un evidente conflitto di interessi per la società fiduciaria che, infatti, pacificamente aveva avvertito di questo lo ██████ mentre, quanto alla prima, essa era stata fatta senza alcuna previa informazione in ordine alla situazione patrimoniale ed all'esperienza da lui maturata nel settore investimenti laddove proprio l'origine della somma attestava la sua importanza determinante per il futuro del cliente che aveva riportato, a seguito del sinistro, un'invalidità del 100%.

Si trattava inoltre dell'investimento di una somma pari ad un terzo del capitale disponibile in Paese emergente, per definizione speculativo, che non si attagliava alla situazione del cliente a prescindere dalla probabilità di default dello Stato Argentino nel momento in cui detto investimento era stato effettuato, oltre a tutto compiuta senza in alcun modo considerare, al fine di evitare dannose conseguenze per il cliente, il criterio della diversificazione del rischio mediante investimento anche in altri titoli, più tranquilli, e ciò per entrambe le operazioni.

A fronte di una simile ricostruzione, l'appellante ha controdedotto:

- di essere società fiduciaria "pura" e cioè "statica" e di non essere quindi sottoposta alla normativa in materia di intermediazione finanziaria amministrando essa il patrimonio del cliente per non farlo comparire ed in tal senso intestandosi rapporti preesistenti, per modo che gli obblighi di informazione dovevano intendersi a carico del vero intermediario finanziario operativo sul mercato che avrebbe dovuto trasmetterli, tramite la fiduciaria, al cliente.
- che l'operazione non poteva comunque considerarsi inadeguata in quanto non vi erano mai state avvisaglie del default dello Stato Argentino ed anzi il rating dello stesso era ancora tra i migliori nelle categorie speculative.
- che doveva ritenersi onere dell'investitore provare che l'intermediario era a conoscenza delle difficoltà economiche dell'emittente nel momento in cui aveva disposto le operazioni di acquisto rivelatesi fallimentari e comunque contestando che nel caso fosse stato investito



un terzo del capitale disponibile trattandosi di un patrimonio complessivo di € 723.026,16, affidato dallo [REDACTED] alla fiduciaria.

La Corte osserva che cuore della questione, per come è strutturato l'atto di appello, deve ritenersi l'inquadramento della figura della società fiduciaria, per rispondere all'interrogativo concernente le sue responsabilità in tema di investimenti alla luce dell'attuale disciplina legislativa.

Trattasi di un operatore finanziario disciplinato dalla legge del 23.11.1939, n. 1966, che lo definisce come società che esercita, in forma di impresa, l'amministrazione di beni per conto terzi. Ha per oggetto la gestione fiduciaria di beni altrui, fermo restando il diritto del fiduciante di dare istruzioni al fiduciario e percepire gli utili della gestione.

Scopo di tale istituto è quello di consentire la gestione dei patrimoni loro affidati con una certa indipendenza rispetto ai soggetti titolari degli stessi, al fine di consentire la riservatezza nella gestione degli affari ed evitare loro i rischi connessi alla nomina di un prestanome.

Possono amministrare beni oppure assumere la rappresentanza dei titolari di azioni e obbligazioni.

L'attività principale delle società fiduciarie consiste essenzialmente in due tipi di servizi: gestione di portafogli di investimento su base individuale e amministrazione di beni.

Conseguentemente, rientrando il primo servizio nell'ambito dell'intermediazione finanziaria e dei servizi di investimento, sia la l. 2.1.1991 n. 1 sia il decreto Eurosim (d.lg. 23.7.1996 n. 415) così come il TUF, hanno apportato notevoli modifiche alla disciplina ed alla operatività delle stesse.

Con la prima normativa suindicata, nell'ambito delle disposizioni inerenti le SIM ed i mercati mobiliari, era stabilito che le società fiduciarie potessero svolgere, in via esclusiva, l'attività di gestione dei patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari in nome proprio e per conto terzi

La peculiarità delle società fiduciarie era dunque rappresentata dalla possibilità di operare spendendo il proprio nome ma per conto terzi; possibilità allora riconosciuta solo a tali società, dato che le SIM e le banche, nella gestione dei portafogli su base individuale, dovevano invece agire esclusivamente in nome e per conto terzi.

Con il decreto Eurosim (d.lg. 23.7.1996 n. 415) venne modificato ancora una volta lo status delle società fiduciarie per l'adeguamento alla nuova disciplina dei servizi d'investimento, permettendo, con un'importante novità, anche alle SIM ed alle banche di agire in nome proprio e per conto del cliente previo consenso scritto dello stesso.

Così le società fiduciarie già esistenti vennero inserite in un'apposita sezione dell'Albo delle imprese di investimento, istituito dal decreto Eurosim e assoggettate alle relative norme, con disapplicazione di quelle originarie di cui alla l. 23.11.1939 n. 1966 e l. 1.8.1986 n. 430.



Il TUF del 1998, con l'art. 199, ha sostanzialmente confermato in materia le disposizioni dell'Eurosim, sia pure transitoriamente, fino alla riforma organica delle società fiduciarie e di revisione.

Ne deriva l'obbligo, anche per esse, del rispetto delle norme in materia anche se, a ben vedere, in questo caso, a prescindere dall'inquadramento sistematico, il fatto stesso, incontestato, pacifico e comprovato, che la società appellante abbia comunque agito come intermediaria finanziaria (nessun contatto diverso da quello fra le due attuali parti del giudizio è dato rinvenire in causa) comporta l'evidente e conseguente responsabilità, come già ritenuto dal primo giudice.

D'altra parte ogni diversa qualificazione e distinzione (ad esempio quella citata dall'appellante tra fiduciaria statica e dinamica) avrebbe dovuto, evidentemente, essere provata dalla stessa Montepaschi fiduciaria.

Certo, comunque, è il dato che la fiduciaria avrebbe dovuto in ogni caso e quindi anche in caso di operatività come semplice fiduciaria, trasmettere al cliente fiduciante tutte le informazioni inerenti e necessarie in vista dello specifico investimento, ciò che pacificamente essa non ha trasmesso come si deduce dalla mancanza di documentazione scritta sul punto ed anche dalla richiesta di prove testimoniali, sempre sul punto, che non fa che confermare la mancanza di ogni documento scritto previsto dalla legge di settore.

Quanto all'inadeguatezza dell'operazione, essa deve ritenersi pacifica, trattandosi di operazione posta in essere nell'interesse di persona che non aveva precedenti comportamenti di investimento (ovvero essi erano comunque sconosciuti alla società investitrice), che per la prima volta affidava un cospicuo capitale in mani altrui, in funzione di un'evidente volontà tendenzialmente conservativa o comunque non certo di alto rischio, servendo la somma investita a garantire una provvista per il futuro a chi si trovava invalido al 100% e, per di più, trattandosi di investimento effettuato in totale assenza di applicazione del criterio prudenziale della diversificazione del capitale.

In questa ottica del tutto irrilevante appare la valutazione della prevedibilità del default dello Stato Argentino, essendo, al momento dell'investimento, già il titolo in sé, a prescindere dalle successive valutazioni e vicende, altamente speculativo e non consigliabile per quanto finora esposto.

Superfluo aggiungere che l'investimento effettuato risultante dalle due citate operazioni, oggi oggetto della causa, superava il terzo del patrimonio complessivo come si ricava agevolmente dai numeri più sopra citati

Rimane la censura sul nesso di causalità tra comportamento della fiduciaria e danno subito nonché sulla quantificazione del danno stesso.



Il nesso di causalità è stato correttamente ritenuto sussistente nel momento in cui, per quanto detto sopra, le operazioni effettuate erano certamente inadeguate e ciò alla stregua della pacifica giurisprudenza di legittimità fin dalla nota sentenza SU N. 27624/07.

Quanto alla residua parte della censura, va innanzitutto premesso e ricordato sul punto che non vi è questione di restituzione di alcunchè essendo stata accolta solo la domanda risarcitoria e non quella volta ad ottenere la pronuncia di invalidità del contratto

Va poi considerato che, a fronte di una specifica e logica argomentazione sul punto da parte del primo giudice, che ha applicato principi del tutto pacifici in giurisprudenza, l'appellante non ha svolto specifiche contestazioni: ed anzi proprio alla stregua dei criteri (peraltro generali e generici) richiamati in appello, la sentenza deve ritenersi assolutamente corretta laddove fa riferimento a specifici passaggi concernenti il danno emergente e nega il lucro cessante in mancanza di adeguata prova nonché laddove addossa all'intermediaria l'onere della prova relativo alla percezione di cedole da parte del cliente investitore (nessuna contestazione in appello, peraltro, è stata introdotta al riguardo).

L'appello deve quindi essere respinto

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. **P.Q.M.**

La Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza N. 1533/08 di data 11/7/2008 del Tribunale di Venezia, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna l'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali che si liquidano in € 8.700,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.

**Venezia, 11 gennaio 2016**

**Il Consigliere Estensore**

**(Dott. Patrizia Puccini)**

**Il Presidente**

**(Dott. Maurizio Gionfrida)**

